

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA DEPOSITATA DALLA SPARTAN QUEENS RUGBY MONTEGRANARO SSD RL IN DATA 21 FEBBRAIO 2023

Il Giudice Sportivo,

vista l'istanza di avvio del procedimento ex art. 56 Regolamento di Giustizia, presentata dalla società Spartan Queens Rugby Montegrano SSD RL e notificata al Giudice Sportivo a mezzo comunicazione PEC, in data 21 febbraio 2023 ore 18:19 e protocollata il 22/2/2023 (prot.669), con la quale veniva segnalato un fallo di antigioco asseritamente commesso da una giocatrice della società Amatori Rugby Torre del Greco soc. coop. ARL nei confronti di una sua giocatrice, in occasione della gara di Campionato di Serie A femminile, Amatori Rugby Torre del Greco soc. coop. ARL vs Spartan Queens Rugby Montegrano SSD RL del 19 febbraio 2023;

il Giudice Sportivo fissava l'udienza di decisione ed assegnava alle parti interessate i termini di cui all'art. 58 Regolamento di Giustizia.

In data 25 febbraio 2023 (ore 10:05), la società Amatori Rugby Torre del Greco soc. coop. ARL, a mezzo del Presidente e legale rappresentante Pasquale De Dilectis, notificava con Posta Elettronica Certificata (PEC) una memoria difensiva ai sensi dell'art. 59 Regolamento di Giustizia.

Con la produzione documentale operata dalle parti la fase istruttoria può considerarsi completata.

Il procedimento trae origine dall'invio di una istanza ex art. 57 Regolamento di Giustizia notificata dalla società Spartan Queens Rugby Montegrano SSD RL affinché il Giudice Sportivo provvedesse ad instaurare il procedimento disciplinare avverso una giocatrice tesserata Amatori Napoli Rugby Asd società tutorata dalla società Amatori Rugby Torre del Greco soc. coop. ARL rea, a detta dell'istante, di aver commesso un fallo di antigioco nei confronti di una sua giocatrice durante la partita giocata lo scorso 19 febbraio.

In particolare, l'istante sostiene che la giocatrice n. 5 della Amatori Rugby Torre del Greco soc. coop. ARL avrebbe commesso un atto violento a gioco fermo e/o comunque estraneo all'azione di gioco e che non sarebbe stato rilevato dagli ufficiali di gara: "... *in corso del primo tempo, circa al minuto 26, la giocatrice n. 5 di Torre Del Greco commetteva, a nostro parere, una gravissima scorrettezza nei confronti della nostra giocatrice n. 06 Mascia Julic. La scorrettezza è stata tale da comportare la temporanea sostituzione "per sangue in viso" (come anche refertata dall'arbitro) della nostra giocatrice. Il nostro tecnico in campo ha immediatamente notiziato l'arbitro di quanto avvenuto, causante la temporanea sostituzione, ma lo stesso ha asserito non aver visto l'evento, essendo in posizione non consona, rispetto all'evento medesimo, osservando l'azione di gioco. A prova dell'accaduto forniamo in allegato n. 02 file video, spezzoni video di quanto accaduto che chiediamo possano essere formalmente acquisiti agli atti, ove, ci pare, si evinca chiaramente "il volontario pestone in pieno viso" della numero 5 di Torre del Greco alla nostra ragazza. A nostro parere non sembra infatti che l'evento sia causato da una involontaria perdita di equilibrio della medesima giocatrice n. 5. Per questo motivo chiediamo a codesto Giudice di poter valutare l'evento ai fini delle decisioni di giustizia previste.*"

Unitamente all'istanza di cui sopra erano allegati anche due distinti video relativi alla specifica azione incriminata.

Il ricorso è da considerarsi ammissibile.

L'istante, infatti, chiede al Giudice Sportivo che lo stesso prenda in visione due video dell'incontro relativi all'azione di gioco in cui riferisce esserci stata l'azione fallosa della giocatrice della squadra avversaria, al fine di poter riconoscere come autore di un fallo di antigioco la giocatrice n. 5 della società Amatori Rugby Torre del Greco soc. coop. ARL Sig.ra Maria Angela Bernardo (tess. 499833) che avrebbe colpito alla testa la giocatrice della Spartan Queens Rugby Montegrano SSD RL n. 6 Mascia Jelic (tess. 618024).

Il Giudice Sportivo, per una più completa disamina dei casi, ha inteso ascoltare preliminarmente il giudice di gara, il Sig. Pietro Menga che ha precisato di **non avere visto l'episodio durante la partita**, altrimenti avrebbe adottato i provvedimenti adeguati, perché pur trovandosi a pochi metri da dove si è verificato il fatto, aveva lo sguardo e l'attenzione sul pallone distante qualche metro.

Considerata la dichiarazione del giudice di gara si è ritenuto di potere visionare la prova televisiva fornita dall'istante. Dall'esame attento del video si rileva in effetti che il fatto violento lamentato dall'istante è meritevole di tutela (*i.e.* cartellino rosso). Ed invero, si constata che la giocatrice con la maglia n. 5 della società Amatori Rugby Torre del Greco soc. coop. ARL dopo avere ricevuto il pallone a ridosso della linea difensiva della squadra avversaria all'interno dell'area dei 22mt della Spartan Queens Rugby, lo passa velocemente ad una compagna (la n. 4) e subisce il tentativo di placcaggio di due giocatrici della società Spartan Queens Rugby Montegrano SSD RL, la n. 3 e la n. 6. Quest'ultima nel tentativo di placcare l'avversaria alle gambe, cade a terra con il gomito e poi la spalla sinistra a ridosso dei piedi della stessa giocatrice n. 5 della squadra Amatori Rugby Torre del Greco soc. coop. a RL, e poi rotola sulla schiena come per allontanarsi. In quel momento la giocatrice in piedi n. 5 della squadra Amatori Rugby Torre del Greco soc. coop. ARL porta in alto e poi in avanti la gamba sinistra e la distende completamente con un movimento dall'alto verso il basso e pesta con forza moderata con la suola della scarpa (parte anteriore) l'avversaria all'altezza della testa, con un impatto sotto il naso (minuto 00:03 dei video allegati dall'istante e 00:14 dei video allegati dalla società resistente) con un alto livello di pericolo. Immediatamente dopo la giocatrice n. 6 delle Spartan Queens Rugby Montegrano SSD RL resta a terra toccandosi il volto e viene poi soccorsa da parte dei propri medici di squadra (con una sostituzione temporanea), mentre la giocatrice n. 5 della squadra Amatori Rugby Torre del Greco soc. coop. ARL prima prova a scusarsi poi si allontana.

Seque DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA DEPOSITATA DALLA SPARTAN QUEENS RUGBY MONTEGRANARO SSD RL IN DATA 21 FEBBRAIO 2023

Nel decidere l'istanza *de qua* il Giudice Sportivo ha valutato anche le difese della società Amatori Rugby Torre del Greco soc. coop. ARL tuttavia non ritenendole accoglibili. Nello specifico non si ritiene che l'evento sia stato causato da una "*involontaria perdita di equilibrio*" della giocatrice n. 5 della squadra Amatori Rugby Torre del Greco soc. coop. ARL prima del contatto del suo piede sinistro con il viso della giocatrice avversaria. Eventualmente, una perdita di equilibrio si può ravvisare solo dopo che il piede sinistro della giocatrice n. 5 della squadra Amatori Rugby Torre del Greco soc. coop. a RL è entrato in contatto con il viso della giocatrice n. 6 delle Spartan Queens Rugby Montegrano SSD RL perché quest'ultima stava cercando di rotolare via di lato. Tra l'altro, si rileva che il movimento della gamba sinistra della giocatrice dell'Amatori Rugby Torre del Greco non sembra a questo Giudice affatto quello di chi cerca di recuperare un equilibrio perso. Inoltre, si precisa che il primo contatto è stato tra il piede sinistro della giocatrice dell'Amatori Rugby Torre del Greco e il viso della giocatrice a terra delle Spartan Queens e solo dopo il piede n. 5 della squadra Amatori Rugby Torre del Greco soc. coop. a RL è entrato in contatto anche con la spalla sinistra della giocatrice avversaria. Infine, preme anche sottolineare che contrariamente a quanto sostenuto, la giocatrice n. 5 della squadra Amatori Rugby Torre del Greco soc. coop. ARL ha lo sguardo verso la giocatrice a terra (minuto 00:11 del video prodotto dalla resistente) tanto che se ne scorge il viso e solo dopo l'impatto rivolge l'attenzione verso il pallone.

La prova televisiva richiesta proprio perché ha come presupposto "*fatti violenti, volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, non rilevati dagli ufficiali di gara*" per l'episodio di anti-gioco segnalato dalla società istante è ammissibile. Il fatto violento messo in atto e completato dalla giocatrice n. 5 della squadra Amatori Rugby Torre del Greco soc. coop. ARL è estraneo all'azione di gioco, è del tutto gratuito ed ha avuto per oggetto la testa di una giocatrice avversaria, peraltro a terra in posizione assolutamente vulnerabile. Non si ravvedono elementi mitiganti. Nel determinare l'ammontare della sanzione (il minimo) si è tenuto conto della condotta della giocatrice che ha commesso il fallo che ha provato a scusarsi subito dopo l'incidente.

Per le motivazioni addotte il Giudice Sportivo ritiene di accogliere l'istanza proposta dalla squadra Spartan Queens Rugby Montegrano SSD RL e per l'effetto ritiene di comminare alla giocatrice n. 5 della squadra Amatori Rugby Torre del Greco soc. coop. ARL Sig.ra Maria Angela Bernardo (tess. 499833) la sanzione minima edittale di 30 (trenta) giorni di squalifica per l'art. 27/1 lett. n) (qualora pesti o calpesti o scalci un avversario).

Inoltre, si ritiene opportuno applicare l'aggravante di cui all'art. 27/2 lett. a) (qualora l'azione violenta abbia ad oggetto la testa) e quella di cui all'art. 27/2 lett. b) (qualora si sia approfittato della manifesta vulnerabilità della persona offesa) e la recidiva di cui all'art. 15 n. 1), con la sanzione aggiuntiva totale di quarantacinque giorni.

Il Giudice Sportivo,

P.Q.M.

visti gli artt. 27/1 lett. n), 27/2 lett. a) e b), e 15 n. 1) nonché gli artt. 40, 41, 52 e ss. del Regolamento di Giustizia dichiara l'istanza presentata dalla Spartan Queens Rugby Montegrano SSD RL ammissibile ed in ragione di ciò configura l'azione come violazione dell'art. 27/1 lett. n) e dell'art. 27/2 lett. a) e b), e dell'art. 15 n. 1) e di conseguenza commina alla giocatrice n. 5 della società Amatori Rugby Torre del Greco soc. coop. a RL Sig.ra Maria Angela Bernardo (tess. 499833) la sanzione di settantacinque giorni di squalifica con decorrenza 2 marzo 2023 fino al 15 maggio 2023 compresi. **La scadenza della sanzione è soggetta a prolungamento ai sensi dell'art. 91 punti 3 e 4 del Reg. di Giustizia e in applicazione della Delibera Federale 99/2012, valida per tutte le stagioni sportive.**

In ragione dell'accoglimento dell'istanza Spartan Queens Rugby Montegrano SSD RL non è onerata del versamento del contributo di accesso alla giustizia.

Roma, 2 marzo 2023

(Avv. Francesco Grillo)

**Il Segretario
(Sig.ra Gigliola Giannini)**

**Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Francesco Grillo)**